

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1175

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati D'AREZZO e SCARLATO

Presentata il 12 maggio 1959

Assicurazione per la disoccupazione nelle lavorazioni stagionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno delle lavorazioni stagionali così imponente e caratteristico di alcune provincie meridionali (Napoli, Salerno) deve richiamare l'attenzione sui particolari aspetti contraddittori e lacunosi della legislazione in ordine all'assicurazione per la disoccupazione.

Difatti, attualmente alcune attività sono escluse totalmente dalla copertura assicurativa ai fini della disoccupazione (ad esempio: conserve vegetali).

Mentre per altro (ad esempio: lavorazione della foglia del tabacco) è prevista una sosta stagionale sospensiva del godimento dell'indennità di disoccupazione.

La proposta legislativa intende con gli articoli 1 e 2 ovviare a tali inconvenienti risulanti a disposizione superate.

Difatti l'articolo 76, 1° e 2° comma, della vigente legge, riproducendo una simile disposizione dell'abrogato decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, stabilisce:

« la disoccupazione nei periodi di stagione morta per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e quella relativa a periodi di sosta per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione non danno diritto alla indennità ».

La non indennizzabilità della disoccupazione stagionale fu, a suo tempo stabilita per evidenti ragioni tecnico-finanziarie in quanto, l'ammettere l'indennizzo per questa forma di disoccupazione che è di natura certa, inevitabile pressoché generale per determinate categorie di lavoratori, sembrava dovesse determinare una spesa molto elevata e quindi l'imposizione di un contributo troppo oneroso.

D'altra parte, non fu estranea alla adozione della norma sopra riportata la considerazione che essendo la disoccupazione stagionale un fatto esattamente prevedibile, potesse lo stesso assicurato provvedere ad accumulare dei risparmi per gli inevitabili e ricorrenti periodi di « morta stagione » propri del suo mestiere.

L'esperienza di circa un quarantennio e specialmente quella derivante dalla gestione della assicurazione negli anni immediatamente successivi al secondo conflitto mondiale, ha dimostrato che le preoccupazioni inerenti ad un eccessivo costo delle prestazioni durante i periodi di disoccupazione stagionale non sono suffragate dalla prova dei fatti; è inoltre provato che non sempre i lavoratori stagionali hanno possibilità ed attitudini ad accumulare risparmi per i periodi di « morta stagione ».

L'escludere dalla copertura assicurativa, oltre a creare ingiuste sperequazioni, impedisce che una certa aliquota di lavoratori che, oltre all'attività stagionale, svolgono nell'anno altre occupazioni marginali, di concorrere, pur essendo in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge, al godimento del sussidio.

Ma la nostra iniziativa vuole raggiungere un ulteriore obiettivo sociale.

Partendo dal concetto già fatto proprio dal legislatore (ad esempio nel riconoscere il diritto alla indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori agricoli) per cui la prestazione costituisce una integrazione economica e considerando la media lavorativa della categoria in questione, l'articolo 3 riduce il minimo contributivo da un anno a un seme-

stre, fermo restando tutte le altre condizioni richieste dalla legge per il godimento della indennità di disoccupazione.

Al fine di non provocare aggravii eccessivi nel sistema assicurativo, la durata massima del godimento viene ridotta dal 180 giorni a 90 giorni.

A completamento del sistema soccorre l'articolo 4 della proposta con un opportuno richiamo alla iscrizione negli elenchi anagrafici, in modo da far concorrere, ai fini assicurativi, i periodi di occupazione marginale

nell'agricoltura non infrequenti nei lavoratori addetti alle industrie stagionali.

Tali norme serviranno, alla fine, a meglio selezionare le maestranze stagionali, distogliendole dal ricorrere ad attività di ripiego che si traducono in concorrenze irregolari al mercato di lavoro.

Con tali finalità sociali, la proposta di legge verrà certamente e positivamente considerata, suffragata dal consenso parlamentare, si tradurrà in uno strumento di chiarificazione e di giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il 1° comma dell'articolo 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è sostituito dal seguente:

« La disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa ai periodi di sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione, dà diritto all'indennità ».

ART. 2.

La copertura assicurativa ai fini dell'indennità di disoccupazione è estesa alle attività stagionali di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 27 marzo 1957.

ART. 3.

I lavoratori addetti alle attività di cui agli articoli 1 e 2 hanno diritto alla indennità di disoccupazione quando abbiano maturato almeno 26 contributi settimanali o 6 mensili (in luogo rispettivamente di 52 settimanali o di 12 mensili) nel biennio precedente la data di inizio della disoccupazione.

Correlativamente a favore degli stessi l'indennità è dovuta per un periodo massimo di 90 giornate.

ART. 4.

Ai fini del computo dei contributi di cui all'articolo 3, 1° comma, l'iscrizione negli elenchi dei contributi agricoli unificati, nella categoria degli eccezionali e negli elenchi speciali è considerata utile con la commutazione di 6 giornate per un contributo settimanale.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.